

C.N.D.C.E.C. REGISTRO UFFICIALE 0008910 - 12/06/2015 USCITA

Allegati: 0

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Il Direttore Generale

FM/COO:dt

Roma, 12 GIU. 2015.

Spett.le Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bari Via Venezia, 13 70122 BARI

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 124/2015 Albo

Con il quesito formulato in data 28 maggio 2014 si domanda quale comportamento adottare nei confronti di un iscritto nell'albo che da accertamento anagrafico presso il Comune di residenza risulta cancellato per irreperibilità dal 19/03/2013. Allo stesso iscritto è stata notificato tramite PEC, regolarmente consegnata, l'invito a fornire i propri recapiti all'Ordine ma la richiesta è rimasta priva di riscontro.

A tal proposito si osserva che in caso di accertata irreperibilità dell'iscritto il Consiglio dell'Ordine deve avviare la procedura di cancellazione d'ufficio dall'albo, secondo le norme procedurali stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. In questo caso, le notifiche relative alla procedura di cancellazione potranno essere eseguite tramite PEC, la quale ha lo stesso valore legale della raccomandata con ricevuta di ritorno (D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68). Il documento notificato mediante PEC dovrà contenere la firma digitale del mittente (articolo 77, decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139) che garantisce la provenienza del documento elettronico. In caso di invio delle comunicazioni tramite PEC la notifica si perfezionerà con la ricezione da parte dell'Ordine della ricevuta di avvenuta consegna, inviata dal gestore PEC del destinatario.

Nel caso in cui, invece, la notifica non vada a buon fine e pervenga all'Ordine un avviso di mancata consegna della PEC, le notifiche relative alla procedura di cancellazione andranno eseguite (mediante invio di raccomandata A/R o PEC) alla casa comunale dell'ultima residenza nota (art. 143 c.p.c.).

Con i migliori saluti.

Francesca Maione